REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE REVERSIBILE [1]

Art. 1 – Requisiti e aventi diritto

La prestazione supplementare spetta ogni cinque anni di iscrizione e contribuzione a coloro che, dopo la decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuano l'esercizio della professione.

Il diritto spetta in misura frazionata in caso di cancellazione da Inarcassa prima del completamento del quinquennio di iscrizione e contribuzione.

La prestazione è reversibile ai superstiti.

Art. 2 – Parametri di calcolo

2.1 - Contributi utili per il calcolo della prestazione supplementare

Si considerano i contributi soggettivi versati per ciascun quinquennio successivo alla data di decorrenza della pensione, nella misura del:

- 95% dei contributi soggettivi obbligatori entro il massimale previsto dalla Tabella A del Regolamento Generale di Previdenza, fino all'anno di riferimento 2013;
- 100% dei contributi soggettivi obbligatori entro il massimale previsto dalla Tabella A del Regolamento Generale di Previdenza, a partire dall'anno di riferimento 2014;
- 100% dei contributi soggettivi facoltativi di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento Generale di Previdenza.

2.2 - Tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e coefficiente di Trasformazione

Per tutti gli anni fino al 31 dicembre 2012, il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e il coefficiente di trasformazione sono definiti ai sensi della Legge n. 335/1995 e successive modifiche.

A decorrere dall'anno 2013 il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e il coefficiente di trasformazione sono definiti secondo quanto previsto all'art. 26 Regolamento Generale di Previdenza.

Art. 3 – Misura della prestazione supplementare

Ogni quota di prestazione supplementare è calcolata moltiplicando il montante dei contributi riferiti al quinquennio antecedente la maturazione del diritto per il coefficiente di trasformazione come sopra definito.

In caso di cancellazione, la quota di prestazione supplementare è calcolata considerando i periodi contributivi, maturati antecedentemente la data di cancellazione stessa, anche se inferiori a cinque anni.

Art. 4 – Decorrenza della prestazione

La prestazione supplementare decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

La liquidazione della prestazione avviene in favore degli iscritti o aventi causa in regola con gli adempimenti nei confronti dell'Associazione.

---

[1] Approvato dai Misteri Vigilanti con nota prot. MA004.A007.11433 del 17 marzo 2015.